



Correzione

(art. 10 cpv. 1 LPubb)

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF (RP-PF 1)

**Modifica del 21 marzo e 16 ottobre 2019 (RU 2019 4735;
RS 172.220.142.1)**

Invece di:

Art. 10, rubrica e cpv. 1

Obbligo di informazione, di comunicazione e di collaborazione
degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

¹ Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBBLICA e di presentare tutti i documenti necessari.

Leggasi:

Art. 10 cpv. 1

¹ Le persone impiegate da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBBLICA e di presentare tutti i documenti necessari.

28 gennaio 2020

Cancelleria federale

